

PUGLIAPROMOZIONE

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Regolamento CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Approvato con Determinazione del Direttore generale nr. 52 del 20/02/2024

1

Direzione Generale



Regolamento CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'

- 1. E' prevista un'indennità di importo massimo non superiore a € 3.000 annui lordi, elevabili a 4.000 per il personale inquadrato nell'area Funzionari ed EQ che non risulti incaricato di EQ, con relativi oneri a carico del Fondo, per compensare l'eventuale esercizio di compiti che richiedano una maggiore responsabilità. Gli incarichi di cui al presente articolo sono intesi quali ruoli di referenza procedimentale e di elaborazione dei processi, posti a diretto supporto delle istruttorie e delle progettualità di competenza dirigenziale e, ove utile o necessario, dell'EQ.
- 2. Si configurano incentivabili le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari responsabilità, aggiuntive rispetto alle ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo il profilo di inquadramento, che saranno appositamente e formalmente individuate dal Direttore generale in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, il funzionigramma dell'ente, l'organigramma degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, prevedendo altresì adeguata rotazione degli incarichi al personale avente gli stessi profili e qualifiche professionali, anche in ossequio alla vigente normativa in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione.
- 3. Il conferimento degli incarichi attribuiti al personale delle Aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori, Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, è disposto con Determinazione del Direttore generale, da adottarsi entro il mese di gennaio di ogni anno, previa informativa alla RSU ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL, con durata massima coincidente con l'anno solare. La predetta determinazione non può avere effetto retroattivo.
- 4. Le parti prevedono l'attribuzione di incarichi di specifica responsabilità al personale dotato di idonea preparazione professionale e capacità di assunzione di responsabilità, maturata anche tramite adeguata esperienza e formazione culturale.
- 5. L'indennità di cui al presente regolamento, conferita con Determinazione del Direttore generale, è motivatamente revocabile con apposita ulteriore Determinazione e la sua corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle responsabilità a cui è correlata.



- 6. A cadenza annuale, il Direttore generale previa ricognizione effettuata tenuto conto delle risorse che devono essere stanziate annualmente per questa indennità in sede di contrattazione integrativa conferma, entro il mese di dicembre, la permanenza effettiva dell'indennità in capo ai dipendenti interessati. In caso di mancata conferma dell'indennità, non si potrà procedere al pagamento della stessa.
- 7. La determinazione del valore dell'indennità concretamente riconosciuta dal Direttore generale al singolo dipendente beneficiario è effettuata sulla base dei seguenti criteri che danno conto del valore dell'indennità concretamente individuato:
- al **personale inquadrato nell'Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione**, non titolare di incarico di Elevata Qualificazione, che svolge funzioni che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) responsabilità di procedimenti di particolare complessità, che necessitano dell'ausilio di più professionalità;
 - b) responsabilità di procedimento amministrativo o istruttorie di particolare complessità che richiedono elevata professionalità e conoscenze specialistiche, con autonomia funzionale;
 - c) coordinamento di risorse umane;
 - d) responsabilità di funzioni di particolare impegno professionale che comportano attività di studio, analisi, verifica e la redazione di atti e/o relazioni e progetti non standardizzati, anche riconducibili ai ruoli di cui al D.Lgs. n. 36/2023, purché tali funzioni risultino assegnate;
 - e) attribuzione di responsabilità con elevata autonomia operativa;
 - f) responsabilità attinenti alla redazione e invio di dati statistici, tenuta di contatti o relazioni con altre Amministrazioni o imprese;

è riconosciuta l'indennità fino ad un valore massimo erogabile pari ad € 4.000,00=annuali lordi per 12 mensilità.

L'importo effettivo dell'indennità è proporzionato secondo i seguenti criteri di natura quantitativa e qualitativa:

- Importo di € 4.000,00= annui lordi per i dipendenti per i quali ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) almeno quattro delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);
- Importo di € 3.100,00= annui lordi per i dipendenti per i quali ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) almeno tre delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);
- al **personale inquadrato nell'Area degli Istruttori** che svolge funzioni che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) responsabilità di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna, da



- svolgersi in autonomia organizzativa e operativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all'interno dei processi operativi e delle funzioni assegnate;
- b) responsabilità di procedure a rilevanza esterna alla Struttura di appartenenza, da svolgersi in autonomia organizzativa e operativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all'interno dei processi operativi e delle funzioni assegnate;
- responsabilità di istruttoria di media complessità nel campo amministrativo, tecnico e contabile, avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo;
- d) gestione di rapporti e relazioni continuative, senza poteri decisionali, anche con interlocutori esterni alla Struttura di appartenenza, di natura comunicativa, informativa, di confronto;

è riconosciuta l'indennità fino ad un valore massimo erogabile pari ad € 3.000,00=annuali lordi per 12 mensilità.

L'importo effettivo dell'indennità è proporzionato secondo i seguenti criteri di natura quantitativa e qualitativa:

- Importo di € 3.000,00= annui lordi per i dipendenti per i quali ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) almeno tre delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d);
- Importo di € 2.500,00= annui lordi per i dipendenti per i quali ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) almeno due delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d);

Nel caso di dipendenti a tempo parziale, gli importi delle indennità per specifiche responsabilità sono proporzionati alla percentuale della prestazione lavorativa contrattualmente definita.

I predetti importi, inoltre, sono ridotti per i giorni di assenza che comportano la decurtazione dello stipendio base.

- 8. L'indennità per specifiche responsabilità non è cumulabile con altre indennità disposte allo stesso titolo.
- 9. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce integralmente la disciplina per l'indennità per specifiche responsabilità prevista nel precedente regolamento (2019) e decorre dalla data di stipula definitiva del relativo accordo.

IL DIRETTORE GENERALE DOTT. LUCA SCANDALE